



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30/04/2013

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/04/2013 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
FRANCHI ROMANO	S	BIGNAMI VALERIO	S	VERONESI MASSIMO	N
RIGHI SIMONE	S	CUTRERA GIANNI	N	MOROTTI LILIANA	S
BACCILIERI SILVIO	S	CUPPI VALENTINA	N	LAFFI GIUSEPPE	S
MONESI SIMONETTA	S	PIACENTI CRISTINA	S		
ORSI FABRIZIO	S	RUBINI ROBERTO	S		
BOLELLI GIORGIO	S	CARDI VALTER	S		
FERRI DANIELE	S	MARCHI MARCO	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>			<i>Totali Assenti: 3</i>		

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.:

BOLELLI GIORGIO

MARCHI MARCO

LAFFI GIUSEPPE.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Relaziona sull'argomento L'Assessore **Valerio Bignami**; interviene il **Consigliere Capo Gruppo di Opposizione "PD-IDV-INDIPENMDNETI" Valter Cardi** che esprime alcune valutazioni di opportunità della proposta modifica regolamentare sul contesto difficilissimo socio-economico che l'Italia, in particolare, sta vivendo. Chiede ulteriori delucidazioni all'Assessore Bignami circa i valori sulle aree edificabili e sui fabbricati; l'Assessore **Bignami** chiarisce l'ambito di intervento della proposta modifica; il **Sig. Sindaco** chiude gli interventi prospettando cioè che – probabilmente – i Comuni dovranno affrontare sull'IMU, visti i programmi del nuovo Governo Letta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.25 del 29/06/2012 con la quale è stato approvato il regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

RITENUTO di apportare modifiche al regolamento comunale al fine di prevedere la possibilità di stabilire dei valori di riferimento ai fini del versamento IMU delle aree fabbricabili, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio tributi.

VISTO il testo delle modifiche apportate al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), allegato sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che, a seguito delle suddette modifiche, si rende necessario riformulare la numerazione degli articoli del regolamento di cui trattasi.

VISTO, a tal fine, il testo del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) che tiene conto delle modifiche introdotte, qui unito sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.53, comma 16, legge n.388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO la legge 24 dicembre 2012 nr. 228 (legge di stabilità 2013) che, all'art. 1 comma 381, differisce, ai sensi dell'art. 151 del t.u. enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione per l'anno 2013, al 30 giugno 2013.

CONSIDERATO che il presente regolamento è stato sottoposto alla Commissione Consiliare Bilancio in data 23/04/2013.

Acquisiti, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, e di conformità a firma del Segretario Generale (art. 4, c. 1 Regolamento dei controlli interni del Comune di Marzabotto).

Acquisito altresì il parere del Revisore dei conti, ai sensi dell'art.239 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (come modificato dal d.l. 174/2012).

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Visto lo Statuto comunale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 30/04/2013

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 14 (quattordici) componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 14, astenuti nessuno, favorevoli n.14, e contrari nessuno;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni enunciate in premessa, con effetto dal 01/01/2013, le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione n.25 del 29/06/2012, nel testo qui unito sotto la lettera "A";
- 2) di dare atto che, a seguito delle disposizioni assunte al precedente punto 1), il testo del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) risulta riformulato come da allegato " B ";
- 3) di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.Lgs 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n.53432012 del 16/04/2012.
- 4) Di rendere, con la seguente separata votazione espressa in forma palese dai n. 14 (quattordici) componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 14 , astenuti nessuno, favorevoli n.14, e contrari nessuno; la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Leonardi Franca

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 02/05/2013

IL Segretario Generale

Dott.ssa Franca Leonardi



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 13

Del 30/04/2013

OGGETTO

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 12/04/2013 <i>F.to Biolchi Antonella</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 12/04/2013 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Biolchi Antonella</i>

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) – PROPOSTA DI MODIFICA**

ART.6 – Inserimento nuovo articolo (viene attribuito al presente articolo il nr. 6 attribuendo all'ex nr. 6 il nr. 7) DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

- 1.*** La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, così come definito dall'art. 5, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/92.
- 2.*** Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
- 3.*** L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.

ART. 7 –ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO (ex art.6 del previgente regolamento)

- 1.*** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

COMUNE DI MARZABOTTO
(Provincia di Bologna)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 25 del 29/06/2012
Modificato con delibera
del Consiglio Comunale
n. del 30/04/2013

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	Pag. 4
Art. 4 -	<i>Versamenti Rimborsi e Compensazioni</i>	Pag. 5
Art. 5 -	<i>Dichiarazione delle aliquote applicate</i>	Pag. 5
Art. 6 -	<i>Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili</i>	Pag. 6
Art. 7 -	<i>Entrata in vigore del Regolamento</i>	Pag. 7

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Marzabotto dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI / INABITABILI

1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

- 1) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
- 2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- 3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia ed eventuale versamento degli oneri di concessione edilizia dovuti.

2 A puro titolo esemplificativo e non esaustivo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- c) con perizia asseverata sottoscritta da tecnico abilitato.

In caso di documentazione dell'inabitabilità ai sensi delle lettere b) e c) dovrà sempre essere allegata ampia documentazione fotografica, anche su supporto digitale, che documenti lo stato dell'immobile.

5. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni, mediante il proprio ufficio tecnico che dovrà esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni.

Nel caso che dall'accertamento risultino confermate le condizioni esplicitate nelle dichiarazioni verrà emesso idoneo provvedimento di inagibilità.

6. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio Tributi del Comune.

ART. 3 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

ART.4 – VERSAMENTI RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti uguale o inferiore a euro 12,00 (dodici). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi uguali o inferiori a euro 12,00 (dodici) per anno solare. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura dell'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
5. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 12,00 Euro di cui al comma 1.
6. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART.5 – DICHIARAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote inferiori a quella ordinaria, nelle sotto elencate ipotesi, il soggetto passivo d'imposta è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata:
 - a) unità immobiliare e pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - b) unità immobiliare e pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - c) unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - d) alloggi e pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- e) fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché non locati;
- f) fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, purché non locati;
- g) abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione;
- h) abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e/o genitore), ivi residenti anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale;
- i) abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato ex art.2, comma 3 Legge 431/1998.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:

- a) codice fiscale, cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante;
- b) domicilio fiscale o sede legale del dichiarante;
- c) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
- d) codice fiscale, cognome e nome del conduttore che utilizza l'unità immobiliare nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), g), h) e i) del comma 1;
- e) data di decorrenza e/o data di cessazione dell'applicazione dell'aliquota agevolata.

3. Per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione di cui alle lettere g) e i) del comma 1, il soggetto passivo d'imposta è tenuto ad allegare alla dichiarazione copia del contratto di locazione.

4. Per l'anno 2012 la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata al Comune entro il 31/07/2012 per le fattispecie venute in essere nel primo semestre dell'anno, e entro il 31/01/2013 per le fattispecie sorte nel secondo semestre dell'anno. Per gli anni successivi la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata al Comune apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

ART.6 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, così come definito dall'art. 5, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/92.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per

zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.



Comune di Marzabotto
Medaglia d'oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Provincia di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n.12 del 12/04/2013 G.C. [] C.C. [x]

Oggetto : modifica al regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

PARERE DI CONFORMITA'
(ex Art. 4 – 4° comma – Regolamento dei controlli interni del Comune di Marzabotto)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Marzabotto, li 12-04-2013

Il Segretario generale
Dott.ssa Franca Leonardi



COMUNE DI MARZABOTTO

Provincia di Bologna

* * * * *

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 12/2013 concernente la proposta di modifiche al regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Il sottoscritto Revisore, esaminato il testo della proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n.12/2013, ricevuta in data 16 aprile 2013, concernente la proposta di modifiche al regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

presa visione

- della proposta di deliberazione e del regolamento , nel testo aggiornato, allegato, che ne costituisce parte integrante,

considerato

che la variazione proposta riguarda la modifica di alcuni articoli che disciplinano l'applicazione dell'imposta in casi particolari, al fine anche di ridurre o evitare pratiche contenziose e di agevolare alcuna fasce particolari di popolazione;

che le modifiche proposte, ricalcano quanto già in vigore con la precedente Imposta Comunale sugli Immobili;

rilevato

che la delibera viene presentata per l'approvazione nei tempi stabiliti dalle norme vigenti;

in conclusione

si ritiene di poter dare parere favorevole alla proposta di delibera e al regolamento ad essa allegata, così come formulata e trasmessa, si

esprime


PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di delibera e al regolamento allegato, così come formulati

Bologna, 16 aprile 2013

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Luciano Tario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luciano Tario', with a long horizontal stroke extending to the right.